

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordina-	
PRESIDENTE	811	namento delle carriere e revisione	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		dei ruoli organici delle Soprintendenze	
Provvidenze a favore del personale di-		e degli Istituti di antichità e belle	
rettivo ed insegnante delle scuole ele-		arti. (393)	812
mentari, secondarie ed artistiche, dei		PRESIDENTE	812, 815, 818, 819, 821, 822
Provveditori agli studi e degli Ispettori		PITZALIS, <i>Relatore</i>	812, 814, 815, 817
centrali e del personale ausiliario delle			818, 819, 821
scuole e degli istituti di istruzione se-		BADINI CONFALONIERI	814, 817
condaria ed artistica. (2978)	812	MARANGONE	815, 818, 821
PRESIDENTE	812	CERRETI ALFONSO	817
BADINI CONFALONIERI	812	ORLANDI	817
CODIGNOLA	812	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
MARANGONE	812	per la pubblica istruzione	818
Disegno e proposte di legge (Discussione):			
Riordinamento dell'Amministrazione cen-			
trale e di Uffici dipendenti dal Mini-			
stero della pubblica istruzione e revi-			
sione dei ruoli organici. (<i>Approvato</i>			
dalla VI Commissione permanente del			
Senato). (2889);			
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli			
organici del personale delle biblioteche			
pubbliche governative e delle Soprinten-			
denze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);			
CRUCIANI ed altri: Norme per la immis-			
sione del personale della carriera esecu-			
tiva dei Provveditorati agli studi nella			
qualifica iniziale dei ruoli del personale			
amministrativo della carriera di con-			
cetto. (761);			

La seduta comincia alle 9,45.

SCIORILLI BORRELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bertè e Romita sono rispettivamente sostituiti dai deputati Giovanni Lombardi e Orlandi.

III LEGISLATURA. — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

Ieri c'è stato uno scambio di vedute per cercare di trovare i mezzi finanziari per venire incontro a qualcuna delle richieste di aumento dei coefficienti. Credo che sarebbe opportuno rinviare a mercoledì prossimo la trattazione di questo tema; per vedere se è possibile ottenere qualcosa.

BADINI CONFALONIERI. Desidero rimanga a verbale che il rinvio viene fatto nell'attesa, nella speranza direi, di qualcosa che ci permetta di avere fondi adeguati.

PRESIDENTE. Può rimanere a verbale che il rinvio viene proposto dal Presidente nel desiderio di continuare un colloquio iniziato ieri, per vedere se vi è possibilità di ulteriori finanziamenti per venire incontro alle esigenze.

CODIGNOLA. Penso che si potrebbe presentare un ordine del giorno col quale esprimere l'auspicio che si trovino i finanziamenti necessari.

MARANGONE. Noi tutti desideriamo aiutare l'onorevole Ministro: perfino l'opposizione quindi collabora nel trovare questi fondi. Se quest'ordine del giorno può servire al Ministro, siamo ben lieti di farlo; altrimenti mi sembra inutile.

PRESIDENTE. Da un punto di vista formale un ordine del giorno sarebbe improponibile. La Commissione è già investita dell'esame del disegno di legge e, pertanto, se lo ritiene opportuno, non ha necessità di un ordine del giorno per chiedere maggiori stanziamenti. Comunque, senz'altro ritengo, personalmente, che la via migliore sia quella di attendere ancora questi quattro giorni, e di rinviare la discussione a mercoledì. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2889); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche (Urgenza) (1990); Cruciani ed altri: Norme per l'immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli Studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenza e degli Istituti di antichità e belle arti. (393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » e delle proposte di legge connesse nn. 1990, 761 e 393, rispettivamente dei deputati Ermini, Cruciani ed altri e Marangone e Macrelli.

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la sua relazione sul disegno di legge.

PITZALIS, *Relatore*. Mi propongo, se la Commissione è d'accordo, di fare una relazione di carattere generale per impostare la valutazione del provvedimento nel suo complesso, così come ci è giunto dal Senato; illustrazione di carattere generale, che ci possa fornire elementi di valutazione sulla importanza del provvedimento che, come dice il titolo, tende a riordinare l'Amministrazione centrale e gli Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e alla revisione dei ruoli organici relativi.

Provvedimento, quindi, di squisita natura amministrativa. Cioè a dire che si riferisce in modo particolare a quei servizi centrali e periferici che hanno il carattere preminente di servizi amministrativi, anche se per certi settori, la natura tecnica di alcuni dei servizi stessi si disposta alla natura amministrativa.

Provvedimento complesso che pone in un quadro organico di natura strutturale e strumentale la situazione dei servizi e dei personali dell'Amministrazione centrale, dei Provveditorati agli studi, degli Istituti di antichità

e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro. In modo che tale quadro organico non si discosti da quelle che sono le strutture fondamentali dei genuini servizi amministrativi statali, intesi nella loro complessa e varia articolazione, e come amministrazione della pubblica istruzione, collocando i servizi centrali e periferici sullo stesso piano di valori, di guisa risulti evidente e confermato il principio della unità dell'amministrazione scolastica e della sua funzione.

Ecco perché il disegno di legge è stato strutturato in un complesso di articoli che, se non sono collegati, sono però per loro natura connessi, in quanto l'intendimento è quello di ordinare l'Amministrazione centrale e quella periferica della pubblica istruzione ed i ruoli del personale relativo tenendo presente l'esigenza di funzionalità unitaria, centrale e periferica, nelle linee amministrative — amministrative e tecniche — di questi stessi servizi.

Mentre fino ad oggi, infatti, per questi servizi amministrativi si era provveduto sempre con leggi particolari, disgiunte, oggi si fa una legge unica, un quadro unico, tabelle, sì distinte, ma che, se comparate, hanno la stessa articolazione di carriera e la stessa finalità, quella di ottenere che i servizi amministrativi scolastici presentino una funzionalità sincronica, univoca, una funzionalità che rispetta il concetto gerarchico di amministrazione e dà nello stesso tempo una maggiore efficienza ai servizi stessi.

La legge si compone di 43 articoli: dall'1 al 13 tratta dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi e in un modo del tutto nuovo. È, anzi, la prima volta, nella pubblica istruzione, che si parla dei Provveditorati agli studi e dell'Amministrazione centrale in modo congiunto, unificandone la carriera. Cioè, i ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi rappresentano all'inizio della carriera direttiva e fino alla qualifica di vice provveditore agli studi e direttore di sezione, un complesso unico e una unità funzionale; decentrata per quanto riguarda i Provveditorati agli studi e centralizzata per quanto concerne l'Amministrazione centrale, ma tuttavia una funzione identica, un'espressione cioè sola, dell'autorità amministrativa. Ciò è previsto anche per altre categorie di personale dei due settori dell'amministrazione scolastica.

Questo è il concetto nuovo che era nell'intendimento dei dirigenti della pubblica istruzione da molto tempo, ma che per un certo

divario di idee non si poté realizzare e che, ora, superate le difficoltà, si è imposto.

Possiamo affermare che la posizione di preminente importanza dei Provveditorati agli studi si va sempre più consolidando in quanto competenze e responsabilità varie vengono ad essi attribuite, per cui la carriera dei funzionari dei provveditori agli studi meriterebbe particolare considerazione per quanto riguarda il suo sviluppo che non è stato sufficientemente tutelato neppure in questa legge!

Gli articoli dal 13 al 34 riguardano il settore dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Quelli dal 35 al 42, il settore delle Soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, dell'Istituto di patologia del libro e dell'Istituto per il catalogo unico e le informazioni bibliografiche; gli ultimi due articoli, il 41 e il 42, le disposizioni finali comuni.

I quadri riportati nelle tabelle annesse alla legge rappresentano i nuovi ruoli organici del personale, con nuove dotazioni per quanto riguarda i posti di organico per l'Amministrazione centrale, i Provveditorati agli studi, Soprintendenze e Istituti di antichità e belle arti e direzioni delle biblioteche. Cioè a dire, si è ritenuto ad un certo momento della vita della pubblica istruzione che nel complesso dei servizi, così come si è sviluppato, appunto, sia nell'amministrazione centrale che periferica, divisi naturalmente questi servizi per settore, i ruoli organici dei personali del Ministero e degli uffici provinciali non fossero più adeguati per coprire le esigenze reali dei servizi che si erano manifestate in questi ultimi periodi.

Se consideriamo, infatti, l'Amministrazione centrale, abbiamo un complesso di nuove attività concentrate dalla Liberazione in poi che ne erano prima distaccate completamente. Basti pensare ai servizi dell'educazione fisica, già deferiti alla G.I.L., e che poi passarono completamente al Ministero della pubblica istruzione con il ruolo del personale dell'educazione fisica che ascende attualmente a più di 6 mila insegnanti.

Anzi, al riguardo vorrei porre già in rilievo come questo servizio dell'educazione fisica sia stato in questa legge quasi relegato e mortificato all'ultimo posto, mentre esso è di importantissima rilevanza sia per la funzione che ha l'educazione fisica nel settore nazionale della scuola, sia per il numero di personale che esso servizio amministra che, come ho detto, supera già le 6 mila unità. Pensò anzi che questo servizio abbia le basi sostanziali per essere elevato al rango di direzione generale con tutte, naturalmente, le conseguenze strutturali e

funzionali che sono dovute alla natura di una direzione generale.

Altri servizi sono stati concentrati nell'Amministrazione centrale in questi ultimi anni. E la visione complessiva delle nuove esigenze ha posto il Governo nella condizione di doverne valutare tutte le sfumature, così da richiedere in questo determinato momento, in cui si preparano cioè i mezzi strumentali necessari per l'applicazione del Piano di sviluppo della scuola e per la scuola d'obbligo, il potenziamento dei due ruoli centrali. Questi ultimi furono oggetto, nel 1956, di un ritocco. Ritocco che giovò sì, in quel momento, a meglio articolare i servizi centrali, ma non copri le esigenze che (lo ricordo perché ero allora nel Gabinetto del Ministro), erano già pressanti e rilevanti. Le situazioni del momento non consentirono quell'allargamento che, infine, oggi viene sottoposto al nostro esame con questa legge.

Parimenti dicasi per il settore delle belle arti. Gli organici delle belle arti mi pare siano ancora quelli del 1907. Allo sviluppo enorme del settore delle belle arti in tutte le sue articolazioni, non ha mai corrisposto un riordinamento completo. E, se mi è consentito esprimere il mio parere, anche questo riordinamento che è sottoposto alla nostra considerazione, non soddisfa le esigenze stesse di questo particolarmente difficile ed importantissimo settore culturale della nazione, anche per la particolare esigenza di maggiore articolazione delle carriere del personale direttivo, alle quali si sarebbero dovuti attribuire coefficienti pari a quelli del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, coefficienti che si dovrebbero costituire anche per il settore dei Provveditorati agli studi, se pure limitatamente ad alcuni posti.

Tornando all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, dirò che essa ha concentrato molte attività scolastiche in questo ultimo periodo; ricordo tra esse: le scuole popolari, che vengono con questa legge potenziate ulteriormente, in quanto i servizi relativi si trasformano opportunamente in direzione generale. Abbiamo anche l'istituzione di un nuovo servizio e cioè l'Ispettorato per l'assistenza scolastica, che provvederà ad organizzare l'assistenza in tutti i settori della scuola. E da porre in evidenza che il ruolo del personale direttivo del Ministero della pubblica istruzione vede l'istituzione di tre nuovi posti di direttore generale: un posto andrebbe attribuito, secondo la legge in esame, all'Ispettorato per le scuole non statali, mentre gli altri due posti di direttore generale andrebbero assegnati uno alla Dire-

zione generale degli affari generali e amministrativi di nuova costituzione, e l'altro alla Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado, che adesso è costituito in Ispettorato, per quanto abbia già a capo un direttore generale.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei un chiarimento. È prevista in questo aumento di posti per direttore generale, anche una nuova Direzione generale per la scuola materna statale, che abbiamo istituito di recente, e che è diventata, o sta per diventare, una realtà? A me parrebbe evidente questa necessità, e vorrei a questo riguardo, prima della presentazione dei relativi emendamenti, sentire il parere del relatore.

PITZALIS, *Relatore*. Io espongo il contenuto della legge in esame e mi limito soltanto a questo. L'articolo 2, così come è articolato, dà l'elencazione delle nuove direzioni generali, cioè di tutte le direzioni generali che funzioneranno nel Ministero della pubblica istruzione dopo l'approvazione di questa legge. Andiamo per ordine. Direzione generale del personale e Direzione generale degli affari generali e amministrativi. Queste due direzioni generali, cioè di tutte le direzioni generali che generali sono riunite oggi nella Direzione generale degli affari generali e del personale, che sarebbe scissa in due direzioni generali. Io mi limito soltanto alla elencazione, perché il commento si potrà fare in un momento successivo. Terza direzione generale è quella dell'istruzione elementare, attualmente esistente. Quarta direzione generale: quella dell'istruzione secondaria di primo grado, attualmente non esistente, in quanto attualmente si ha un Ispettorato diretto da un direttore generale. Figurano poi: la direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, già esistente; la direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale, già esistente; la direzione generale dell'istruzione universitaria, già esistente; la direzione generale delle antichità e belle arti e dell'istruzione artistica, già esistente; la direzione generale delle accademie e biblioteche e delle iniziative culturali, già esistenti; la direzione generale dell'educazione popolare, che è una delle tre nuove direzioni generali; la direzione generale per gli scambi culturali; l'Ispettorato per l'istruzione media non statale, con a capo un direttore generale. Avremo undici direzioni generali, più un Ispettorato con a capo, come ripeto, un direttore generale. Oltre a detti servizi, vengono ordinati anche i servizi per l'assistenza scolastica, quello per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola e il servizio scolastico per l'educazione fisica.

Questi sono i tre nuovi servizi che vengono strutturati per legge, mentre già funzionano di fatto.

MARANGONE. Non si prevede una direzione generale per l'istruzione artistica?

PITZALIS, *Relatore*. Faccio una relazione di carattere generale. Successivamente, in sede di esame degli articoli faremo il commento delle direzioni generali come sono state costituite e previste nella legge in esame.

Queste sono le nuove Direzioni generali e i nuovi servizi del Ministero della pubblica istruzione indicati dalla legge.

Vorrei ricordare, a questo punto, che nel Ministero della pubblica istruzione vi sono servizi importantissimi; quali, per esempio, l'ufficio pensioni, che non è autonomo, e l'ufficio concorsi delle scuole medie, che non ripetono dalla legge la loro esistenza ma funzionano per esigenze che non sono di carattere contingente, ma di carattere importante e permanente. Essi curano l'accesso nella scuola dei professori e del personale non insegnante e il collocamento in quiescenza. Questi servizi, dopo aver prestato egregi servizi alla scuola, restano ancora nel Ministero della pubblica istruzione senza quella autonomia che è necessaria al loro funzionamento e senza avere alcuna particolare considerazione, essendo ambedue in questo momento annessi alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

La questione dei concorsi del Ministero della pubblica istruzione vorrei sottoporla alla loro attenzione. È una questione di carattere fondamentale. L'ufficio concorsi espleta i concorsi a cattedre delle scuole medie e i concorsi per il personale non insegnante delle scuole medie, mentre una congerie di altri concorsi per l'amministrazione centrale, per i provveditori agli studi, per le biblioteche, per le belle arti, per il personale non insegnante dell'istruzione universitaria, eccetera, viene espletata dalle direzioni generali competenti nel settore, e di conseguenza si trasformano le divisioni amministrative in servizi per i concorsi, trascurando completamente per un periodo di tempo relevantissimo tutti quelli che sono gli affari ordinari amministrativi.

Io penso che la questione dell'ufficio concorsi debba essere esaminata molto attentamente, per vedere se sia possibile costituire un servizio unificato centrale dei concorsi, il quale concentri in sé i compiti relativi a tutti i concorsi, in modo che sia ben regolato e unificato il loro svolgimento nell'interesse dell'amministrazione e dei candidati.

Queste osservazioni di carattere generale le do soltanto per fornire motivo di discussione quando si passerà agli articoli. Particolarmente richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul servizio centrale dell'educazione fisica, che è relegato all'ultima voce dell'articolo 2, mentre rappresenta, in un paese in cui la scuola è in pieno sviluppo, uno dei servizi fondamentali dell'attività scolastica. Bisogna valutare anche il fatto che occorre creare, almeno, l'Ispettorato per l'educazione fisica, dando cioè a questo servizio le attribuzioni proprie di un servizio amministrativo centrale di primo piano.

PRESIDENTE. Ella ha parlato di servizi e di Ispettorati: perché si adoperano queste due distinte parole?

PITZALIS, *Relatore*. Non è chiaro! Comunque, quando un servizio non è classificato al rango di ispettorato o di direzione è declassato rispetto agli altri così denominati, ossia non è ancora un servizio che possa essere chiamato né direzione generale, né ispettorato. Ora; il servizio dell'educazione fisica deve essere portato al rango di direzione generale, perché non si può concepire che questo servizio resti ancorato ai vecchi schemi della G.I.L.: e questo non per svalutare l'attività che in altro periodo è stata svolta, bensì per criticarne la funzione disorganica, quasi divelta da quella che è la struttura funzionale scolastica del Ministero della pubblica istruzione; è per questo che noi vogliamo rivalutarlo, potenziandolo completamente e riconoscendo agli insegnanti di educazione fisica quel posto che loro compete. Ho per esempio avuto occasione quest'anno di vedere parecchie competizioni svoltesi nelle scuole, e debbo dire che sono state veramente degne della massima considerazione.

Vorrei anche richiamare l'attenzione della Commissione sulla direzione generale delle antichità e belle arti e dell'istruzione artistica. Ebbi occasione, durante la discussione del bilancio del decorso esercizio finanziario, di porre in particolare evidenza l'esigenza di potenziare il settore delle scuole d'arte. Si era costituito a tal fine un Ispettorato generale autonomo; era stato avviato il lavoro per dare a quel settore dell'attività del Ministero della pubblica istruzione quell'efficienza, quel potenziamento, quello sviluppo che gli sono necessari, quando improvvisamente quell'Ispettorato fu soppresso e le competenze nuovamente assorbite dalla Direzione generale delle antichità e belle arti. È questa una direzione importantissima, con vastissimi compiti che non possono neanche essere elencati e con no-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

bili funzioni: però, in un complesso di attività così particolari e speciali rispetto all'insegnamento normale, che sono prestate nelle scuole e istituti d'arte, la direzione avrà tanto da fare che il settore dell'istruzione artistica resterà sempre nell'ombra.

Esprimo perciò il mio personale voto che si ponga attenzione al settore della istruzione artistica, che ha bisogno di potenziamento e di sviluppo. In Sardegna, per esempio, abbiamo un solo istituto d'arte, a Sassari, e qualche scuola d'arte appena in embrione; in tutta l'Italia meridionale (salvo mi sembra ora a Lecce) la carenza di dette scuole e istituti e particolarmente di Accademie di belle arti è totale e i giovani orientati verso questi studi debbono venire a Roma per sostenere gli esami. Non si può continuare così, onorevole Presidente e onorevoli colleghi!

Continuando nell'esame del testo del disegno di legge — e chiedo scusa ai colleghi se mi dilungo, ma è necessario! — abbiamo una novità, cui io plaudo con tutto il cuore e che è quella della unificazione dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Una vera conquista della categoria direttiva amministrativa dei Provveditori agli studi! Conquista alla quale il personale di carriera dei Provveditorati agli studi tendeva da molto tempo.

Voi sapete che attualmente vi sono due concorsi direttivi eguali nel loro svolgimento, nella loro struttura e nel loro programma: concorso per l'Amministrazione centrale e concorsi per i Provveditorati agli studi. Questi due concorsi presentavano questa particolare caratteristica fino ad oggi: quello per l'Amministrazione centrale era sempre affollatissimo di concorrenti, l'altro meno affollato!

Si è pensato di unificare questi due concorsi e di assegnare successivamente, nell'ambito del punteggio di votazione riportato e dei posti messi a concorso, i vincitori o all'Amministrazione centrale o ai provveditorati agli studi.

Abbiamo quindi una nuova struttura unificata dell'Amministrazione centrale e di quella periferica dei Provveditorati per quanto riguarda l'inizio della carriera. Ed io mi dolgo che questa unificazione non sia stata completata fino alla fine della carriera; cioè a dire che il Ministero della pubblica istruzione, o chi ha proposto la legge, non abbia sentito l'esigenza di unificare *in toto* questi due ruoli: io ritengo, infatti, che buoni funzionari dell'Amministrazione centrale non si possa

diventare se prima non si sia stati a contatto con l'amministrazione scolastica locale e si sia svolto un tirocinio nell'amministrazione scolastica provinciale!

Questo rilevante processo di sviluppo dei servizi richiede evidentemente una nuova articolazione delle carriere, sia nel settore delle Belle arti, sia nel settore delle Soprintendenze bibliografiche. E una questione delicatissima, che dovrà essere esaminata con la massima attenzione in un non lontano futuro.

Se guardate la tabella A annessa al disegno di legge in discussione, rileverete facilmente ciò cui ho accennato, e cioè l'unificazione nelle qualifiche iniziali da consigliere di terza classe a consigliere di prima classe dei due ruoli, con 600 posti in organico, dei quali 230 posti per l'amministrazione centrale e 370 per i provveditorati agli studi. Questi consiglieri apparterranno allo stesso ruolo organico fino a quando la carriera non si scinderà nelle due qualifiche di vice provveditori agli studi e direttori di sezione. L'esperienza mia personale mi consiglia di sollecitare l'unificazione completa nei due ruoli, dall'inizio alla fine della carriera, anche per un fatto particolare: quel pericolo che si è voluto evitare, quella attuale situazione che si è voluta superare di scarsa partecipazione di giovani ai concorsi per i provveditorati agli studi, è in realtà determinata dallo scarso sviluppo di carriera riservato ai funzionari dei provveditorati agli studi, il cui accesso alla qualifica di provveditore agli studi è anichilosato. Io non sono contrario alla immissione dei presidi nel ruolo dei Provveditorati, ma è una situazione che dovrà essere studiata quella che questa particolarità determina.

Il nuovo ruolo organico prevede 160 vice provveditori agli studi, ai quali è riservato soltanto il 50 per cento dei posti di provveditore e cioè 55 posti. Nella qualifica di vice provveditore agli studi si avrà quindi un intasamento tale, per cui molti giovani non potranno mai accedere ai posti di provveditore. Non è possibile, in una moderna amministrazione democratica, che i giovani non abbiano la possibilità di accedere con relativa sicurezza a un posto che rappresenta il culmine della carriera. Ma qui non dico, che vi sia sicurezza, ma neanche probabilità! Noi che possiamo fare i calcoli sappiamo che su 160 vice provveditori almeno una cinquantina saranno condannati a non diventare provveditori, e termineranno la loro carriera nella qualifica corrispondente all'ex grado VII della pubblica amministrazione; una cosa inconcepibile per chi appartiene a una carriera direttiva!

CERRETI ALFONSO. Ciò avviene anche per i vice prefetti.

PITZALIS, *Relatore*. Il vice prefetto vicario che non accede alla carica di prefetto possiamo dire che dovrà essere un funzionario di scarso valore. E in ogni caso non si tratta di insufficienza di posti al livello della qualifica di prefetto. Noi conosciamo il settore della pubblica amministrazione per poterne parlare. Il vice prefetto vicario, inoltre, tanto per intenderci, è di grado V mentre il vice provveditore agli studi è di grado VII.

Questa è la particolare situazione della carriera dei Provveditorati che non possiamo giustificare. Questo è un fatto che nessuna discussione può annullare e nessuna considerazione di altro genere può adombrare.

BADINI CONFALONIERI. La ragione è che evidentemente con questo sistema non c'è più una scelta secondo il merito, perché un vice provveditore può valere come Pico della Mirandola, ma se il posto non c'è non potrà diventare provveditore.

PITZALIS, *Relatore*. Ci siamo preoccupati di aumentare il numero dei vice provveditori agli studi; abbiamo fatto bene, abbiamo fatto benissimo, però quando abbiamo fatto questo non abbiamo risolto la questione del personale direttivo dei provveditorati agli studi.

Noi dobbiamo dare a quella carriera un'altra articolazione, che corrisponda al vero interesse della scuola. I provveditorati agli studi devono avere una carriera un po' più larga di quella che attualmente abbiamo in tabella. I provveditori dovrebbero arrivare al grado corrispondente a direttore generale, cioè il coefficiente 900, nella misura di almeno di una ventina di unità corrispondenti alle regioni. Avremo l'articolazione della qualifica di provveditore agli studi, sempre per intenderci, nel grado IV e nel grado V e del vice provveditore nel grado VI. In questo modo, assegnando ai vice provveditori il grado VI, daremo incentivo ai giovani di restare in quella amministrazione.

BADINI CONFALONIERI. I provveditori agli studi possono essere nominati direttori generali?

PITZALIS, *Relatore*. Sì, chiunque può essere nominato direttore generale. Padellaro Nazareno prima di essere direttore generale era provveditore agli studi.

ORLANDI. La domanda che pone l'onorevole Badini Confalonieri è se un provveditore può essere utilizzato dall'amministrazione centrale. Faccio un esempio. Quando un prefetto non è preposto a una provincia, viene incaricato o diventa direttore generale. Un

provveditore può essere utilizzato normalmente in questo modo? C'è una interdipendenza tra questi posti periferici e l'amministrazione centrale?

PITZALIS, *Relatore*. La legge prevede un ruolo di 109 provveditori agli studi, di cui 14 saranno assegnati al Ministero della pubblica istruzione. Ma indipendentemente da questa legge, vi sono, attualmente provveditori distaccati ed incaricati di un servizio al Ministero della pubblica istruzione.

ORLANDI. Non c'è intercomunicazione come in altri ministeri. Il prefetto ad esempio può essere utilizzato in qualunque settore. Invece il provveditore, se non erro, anche se c'è un settore migliore, rimane sempre provveditore.

BADINI CONFALONIERI. Il prefetto è un grado IV che può essere capo di una prefettura e può essere direttore generale al Ministero.

PITZALIS, *Relatore*. E infatti, ho già osservato che questa unificazione di carriere non è un fatto completo. Sarebbe stato necessario unificare del tutto le due carriere e attribuire i funzionari al centro o alla periferia, a seconda delle varie esigenze. Tale unificazione però non è stato possibile ancora raggiungere, nonostante essa sia davvero indispensabile, anche per fugare certe ombre che si addensano sull'amministrazione tra la periferia e il centro. Spesse volte, infatti, la prima ha la sensazione di essere « oppressa » dal secondo.

Ritorno ora sulla questione dei viceprovveditori agli studi. Noi stiamo esaminando le linee generali di una legge; successivamente la discuteremo e quindi l'approveremo: non so con quali e quanti emendamenti. Comunque, quello che è essenziale è stabilire che la questione della carriera dei provveditorati agli studi si pone senz'altro, in maniera tale che se noi non la risolviamo adesso ci dovremo tornare sopra al più presto, perché non è possibile continuare in una situazione di disagio quale quella attuale.

Per quanto riguarda altri settori dell'Amministrazione centrale, occorre far cenno degli ispettori degli istituti medi, classici, scientifici, magistrali e d'istruzione artistica. Il totale degli ispettori centrali è portato a 223, articolati secondo le varie esigenze. Di questi, 26 andranno all'istruzione elementare, 199 all'istruzione classica, scientifica, magistrale tecnica e professionale e all'ispettorato della scuola non statale compresi l'educazione fisica e sportiva, e otto all'istruzione artistica, musicale e alle belle arti. Questi ultimi mi sembrano effettivamente troppo pochi, mentre

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

viceversa mi sembrano troppi quelli dell'istruzione media, in quanto le funzioni di controllo, che essi esplicavano sui professori, ora non le esercitano più. La loro attività si esaurisce ormai in ispezioni di carattere disciplinare e amministrativo.

Un'altra peculiare questione da esaminare è la carriera del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditori agli studi. Oggi una parte dei funzionari di ragioneria (e sanno i provveditori quanto siano indispensabili) viene attribuita all'amministrazione centrale, e una parte ai provveditori agli studi. Noi ci auguriamo che anche in questo settore siano rispettate le norme di legge relative alle dotazioni, perché rilevantisime sono le esigenze dei provveditori agli studi.

Le altre carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica — amministrativa, di concetto, d'ordine e del personale ausiliario — hanno avuto aumenti sensibili di personale, che fanno bene sperare che le rilevate esigenze di servizio siano ben coperte.

Prima di passare alla parte riguardante le antichità e belle arti, vorrei richiamare l'attenzione su un articolo importantissimo — il numero 1 — che dispone circa i comandi del personale insegnante. Quando in questo articolo si accenna al personale comandato, si intende personale che è tale per legge: il comando non è altro, infatti, che un provvedimento amministrativo in base a una legge che lo consente. In gran numero però nei provveditorati il personale è comandato di fatto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tutto ciò è però trattato in questo provvedimento: all'inizio del secondo comma dell'articolo 1 è poi all'articolo 13, dove è indicato un termine di cinque anni per procedere alla sostituzione completa del personale comandato con quello amministrativo.

Non dimentichiamo, però, che quest'anno, per la prima volta, sono già pronti tutti i libretti di pensione del personale che a partire da ottobre andrà in pensione: ne mancano 21, su circa duemila! Ebbene, chi ha fatto tutto questo lavoro? I maestri elementari comandati. E poi qualcuno dice che non fanno niente!

MARANGONE. Questo interessa un po' tutti: tengo in modo particolare a mettere in chiaro che non c'è, assolutamente, alcun senso di riprovazione o di minor considerazione per i maestri comandati, che molte volte lavorano seriamente, e anche utilmente. Il pro-

blema è un altro. Noi sosteniamo che il comando è un disordine che si crea, e che questo disordine deve cessare.

PRESIDENTE. Bisogna anche considerarlo, però, che possono verificarsi imprevedibili situazioni di emergenza, e allora non se ne può fare assolutamente a meno.

PITZALIS, *Relatore*. Ritorno sull'argomento, esprimendo il mio personale apprezzamento per le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo. Siamo tutti d'accordo che questo personale è utilissimo e spesso indispensabile. Noi però non dobbiamo dimenticare che, in questa sede, abbiamo già approvato delle leggi, in base alle quali il personale insegnante comandato avrebbe potuto partecipare a un concorso per restare definitivamente assegnato ai Provveditorati agli studi. I non vincitori avrebbero dovuto tornare all'insegnamento, ma sono restati ancora! Senza voler entrare nel merito della questione (certamente molti comandi o distacchi sono solo temporanei o casuali, nell'interesse di chi attende una sede migliore), sostengo la buona volontà, l'onestà, lo spirito di sacrificio della grande maggioranza di tale personale che è indispensabile per assicurare il funzionamento dei servizi.

Quindi, io direi che se c'è la possibilità di regolarizzare la situazione dei comandi e distacchi dobbiamo farlo; se occorre aumentare il personale del Provveditorato agli studi, si aumenti, ma attraverso la legge e con forme che garantiscano al personale stesso una permanenza definitiva, senza di che questo stesso personale e gli uffici non potrebbero continuare ad andare avanti così!

Questa non è una mancanza di apprezzamento!

Trasferiamo questo personale nell'ambito dell'Amministrazione scolastica definitivamente, con quelle leggi che sono idonee a consolidare la posizione. Altrimenti non si avrà mai una situazione normale. Ogni tanto si dice a questa gente: fra qualche anno vi cacciamo! E, sovente sono persone tenute a disposizione cinque o dieci anni ed hanno prestato fedelmente il loro servizio!

Varie questioni di carattere transitorio circa la promozione del personale, l'assegnazione all'Amministrazione centrale e periferica, e così via, si esamineranno in sede di passaggio ai singoli articoli.

Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale, debbo richiamare l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge, che tenta di inserire definitivamente nell'ambito dei servizi del Ministero della pubblica istruzione i

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

centri didattici nazionali come organi dell'Amministrazione della pubblica istruzione. È questo un articolo che occorre meditare.

PRESIDENTE. Molto!

PITZALIS, *Relatore*. Questo articolo evidentemente, nell'intenzione del legislatore, sostituisce l'articolo 15 della legge istitutiva dei Centri didattici, legge 30 novembre 1942, n. 1545. In particolare, i nuovi organi previsti dall'articolo della legge che stiamo ora esaminando dovrebbero sostituire gli organi previsti da quel provvedimento: questo almeno a me è sembrato di intuire. Oltre ad indicare infatti un Comitato presieduto dal Ministro e composto dei direttori generali, dei presidenti delle Consulte e dei direttori dei Centri didattici nazionali, il secondo comma fissa l'istituzione di una Segreteria chiamata a coordinare il funzionamento del Comitato stesso. In sostanza, quindi, la Segreteria non è un organo che esegue, bensì che si sovrappone in certo senso al Comitato.

PRESIDENTE. Coordinare non vuol però dire ordinare!

PITZALIS, *Relatore*. Questa Segreteria ha due finalità: coordinare il funzionamento di quel Comitato e (sempre secondo questo comma) espletare compiti generali di studio. Il Comitato è altresì coadiuvato, oltre che dalla Segreteria, anche da un ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Questo ufficio centrale dovrebbe coordinare il funzionamento; dovrebbe effettuare cioè il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento! Ora, io, pur essendo d'accordo che è necessario — lo premetto chiaramente — regolare i centri didattici nazionali, debbo dire che non so se sia tuttavia questa la sede più opportuna, per quanto occorra ed urga uscire da questa situazione di equivoco o incertezza dei centri stessi.

Non so quale debba essere la soluzione necessaria, ma naturalmente questa legge, questo articolo anzi, mi sembra insufficiente e, ripeto, anche inopportuna la sua sede. Perché i centri didattici sono organi importantissimi che rendono servizi importanti e ancor più rilevanti possono renderne nell'ambito della attività della scuola; né si può con un semplice articolo come questo risolvere una situazione annosa, che è questione di fondo e importantissima per lo sviluppo della scuola italiana. Quindi mi sembra inopportuno che, mentre si tratta, come in questo caso, quasi ed esclusivamente di una legge di allar-

gamento di organici, si vogliano fissare nell'articolo 3 competenze nuove ed organi che non hanno precedenti nell'ambito dell'Amministrazione dell'istruzione.

Secondo l'articolo 3 la direzione dell'ufficio centrale per il coordinamento amministrativo di cui abbiamo parlato testé spetterebbe al capo della Segreteria scelto fra il personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado. La scelta spetta al Comitato presieduto dal ministro, ed esso verrebbe a far parte del Comitato stesso!

Ora, come loro vedono, l'articolo è veramente complesso e ci viene fatto di porci alcune domande cui i colleghi sono chiamati a rispondere; anche perché il legiferare in questa materia delicata dev'essere una preoccupazione nostra e deve essere una preoccupazione da superare con la massima diligenza e attenzione.

Ci viene da chiedere anzitutto: l'articolo 3 abroga l'articolo 15 della legge del 1954? Io penso che si voglia abrogare quella legge altrimenti l'articolo non avrebbe ragione di essere così com'è stato presentato o inserito in questa legge. Inserito, si badi, in un momento successivo, quando nella discussione generale si è ritenuto di esaminare l'attività di questi centri, per classificarli poi organi della pubblica amministrazione. Abroga, dicevo, la legge citata che considerava i centri didattici come uffici dotati di autonomia particolare, non come uffici dell'amministrazione diretta della pubblica istruzione. In questo caso vediamo che si creano nuovi organi, con una Segreteria e con un Comitato particolari, il cui funzionamento non risulta in un modo nemmeno molto chiaro. Ci viene di chiedere, invero, se il nuovo Comitato di vigilanza e coordinamento abbia funzioni attive o consultive! Perché, è evidentissimo che in questo ultimo caso bisogna chiarire quali rapporti tale Comitato dovrà avere con il Consiglio superiore della pubblica istruzione!

Bisogna, inoltre, chiarire che cosa sono questi « compiti generali di studio », poiché l'articolo attribuisce alla Segreteria compiti generali di studio. E questa è una attribuzione istituzionale e questa Segreteria esiste in quanto ha compiti di studio ed è tenuta a riferire sugli studi compiuti. E che cosa si deve intendere per coordinamento amministrativo occorrerà che sia specificato! Non possiamo, infatti, costituire un organo senza sapere che cosa esattamente esso farà ad evitare che sorgano poi contrasti, che turbino l'attività e rappresentino un fatto negativo dell'amministrazione scolastica.

Ultima domanda che io rivolgo a me stesso e che naturalmente sottopongo alla valutazione dei colleghi è quella di chiedere perché sia legislativamente prevista una pluralità di organi facenti capo ad una stessa persona: un capo della segreteria che dirige l'ufficio di segreteria chiamato a coordinare il funzionamento del Comitato e ad un tempo dirige l'ufficio centrale del coordinamento amministrativo. Questione questa di particolare importanza che concerne la natura stessa di questo nuovo organo che si vuole costituire, natura complessa che non ha eguali nell'ambito dell'amministrazione della pubblica istruzione, poiché ha particolari competenze le quali sono già attribuite alla competenza o del Comitato centrale, o di organi già costituiti ed esistenti nella pubblica istruzione, o sono competenze di autocontrollo non mai attribuite ad un organo amministrativo.

Tutte questioni, quindi, di natura amministrativa che potranno essere valutate in sede di esame dell'articolo. A me è sufficiente qui puntualizzare l'importanza dell'articolo stesso, per discuterne poi nell'ambito di questa Commissione e perché la Commissione dia l'indicazione, necessaria per la soluzione di questo problema stesso, che è problema importante, di fondo, che è venuto all'esame nostro attraverso una norma in apparenza semplice, ma che merita un'ampia trattazione per la materia che investe, e perché non può più esserne dilazionata la soluzione.

Vorrei dire poche parole per quanto riguarda l'Amministrazione delle antichità e belle arti. Anche perché mi pare che il collega onorevole Franceschini vorrà intrattenersi più a lungo sull'argomento, quale relatore sulla proposta di legge n. 1990, specifica per tale settore.

Il numero dei soprintendenti è portato a 66. E non è ancora sufficiente, secondo me, perché occorre aumentare il numero delle Soprintendenze alle antichità, alle gallerie, ai monumenti e ai monumenti e gallerie congiuntamente!

Gli aumenti presenti si sono resi necessari attesa l'importanza assunta da certi musei e gallerie in questi ultimi tempi ed ai quali si è voluto provvedere con una direzione autonoma assicurando la presenza di un funzionario di alta qualifica direttiva.

Con questo aumento di organico dei soprintendenti si garantisce altresì la presenza in ciascuno di essi istituti di un funzionario direttivo di grado superiore, vale a dire della qualifica direttiva vera e propria, mentre fino

ad oggi alcune di queste Soprintendenze sono affidate a personale che non ha raggiunto tale qualifica.

Mi pare non sia neppure il caso di commentare gli articoli relativi agli economati, alla nomina degli ispettori e degli architetti, alla promozione a direttore al personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro, ecc., che vedremo poi.

In particolare, a mio avviso, la nostra attenzione si deve soffermare sull'articolo 15.

Io ho ricevuto una lettera da parte della Presidenza del Consiglio, che, a proposito di tale articolo, fa conoscere il parere contrario della Presidenza stessa, ma debbo dire che, se anche non l'avessi ricevuta, io mi ero personalmente proposto di esprimermi contro tale norma.

L'articolo 15 della legge conferisce al Ministro il potere di nominare, anche temporaneamente, ai posti direttivi, a dirigere cioè servizi delle antichità e belle arti, persone non appartenenti all'Amministrazione che « per specifica preparazione scientifica nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte siano particolarmente idonee ». Persone cioè che a giudizio del Ministro siano da considerarsi di chiara fama!

Ora, tra le persone che furono nominate a suo tempo per chiara fama durante il fascismo, molte, sottoposte poi a rivalutazione, furono riconfermate e molte no. Indubbiamente la competenza tecnica potrà guidare la scelta, ma si potranno anche commettere abusi! Però, il principio che si vuole in questa legge inserire per il settore delle belle arti, che è un principio che è stato abrogato completamente nell'ambito dell'Amministrazione pubblica, non ha nessuna giustificazione. Perché, io avrei anche capito che una preoccupazione del genere sussistesse qualora i concorsi ai posti direttivi dell'amministrazione delle antichità e belle arti andassero deserti. Vale a dire, se l'Amministrazione stessa non avesse possibilità di scelta tra persone competenti e specializzate. Ma, per quanto mi risulta, ai vari concorsi espletati dalla Liberazione ad oggi, ai concorsi indetti per due o tre posti, sono spesso affluiti numerosissimi giovani, preparatissimi, così che la graduatoria ha visto addirittura un cospicuo numero di idonei che non hanno potuto mai essere inseriti poi in ruolo!

Quindi, non vi è nessuna giustificazione di opportunità e di necessità per un articolo del genere. Dirò di più, se qualcosa si dovesse fare in questo settore, non dovrebbe essere di consentire la copertura di posti di-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

rettivi con personale estraneo, ma semmai di ritocco del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi.

Questi concorsi direttivi non sono puramente e semplicemente dei concorsi in cui si richieda una preparazione generica, giuridica o letteraria, sono concorsi per esami e per titoli, ai quali il candidato si presenta fornito di titoli che generalmente non si possono acquisire entro l'attuale limite massimo di 32 anni! Questa è certamente una delle condizioni da eliminare circa questi concorsi: occorre portare questo limite, a 40 o 45 anni, di guisa che si possa avere una selezione più accurata, più netta, più giusta; in modo che chi si presenti a detti concorsi si trovi in una condizione del tutto particolare, appunto, di preparazione, e affinché molti che aspirano di cimentarsi nei concorsi possano parteciparvi con soddisfazione.

Secondo me, l'articolo 15 dev'essere soppresso. Si potrebbe anche sostituirlo con un articolo che dia la possibilità all'Amministrazione interessata di assicurarsi l'opera di giovani ben disposti e preparati, giovani spesso liberi docenti e valorosissimi, che in qualche caso hanno partecipato più volte ai concorsi precedenti e che però non sono mai potuti entrare in graduatoria per la esiguità dei posti messi a concorso.

PRESIDENTE. Si tratta di un incarico di sei anni al massimo.

PITZALIS, *Relatore*. Non esiste, nella legislazione attuale relativa ad uffici direttivi, una norma di legge che ciò consenta. Se lo si fa di fatto, è un abuso. Oggi come oggi non dovrebbe essere consentito affidare incarichi di fatto. Se oggi si vuole codificare il sistema probabilmente si vogliono legalizzare certe situazioni che sono irregolari. Io sono contrario agli incarichi temporanei. Sono per la scelta più selezionata del personale attraverso concorsi, ai quali possano accedere giovani preparati ed anche anziani se aumentiamo opportunamente il limite di età.

PRESIDENTE. Oggi il professore universitario può essere comandato presso una Soprintendenza con un incarico direttivo, o per ragioni di studi. Alcuni sono entrati nell'amministrazione delle belle arti attraverso questa legge.

PITZALIS, *Relatore*. Per quanto conosca, non può una legge sull'ordinamento universitario disporre comandi in un altro settore della pubblica amministrazione: Tutt'al più ci potrà essere una norma nel settore delle belle arti che preveda il comando di un professore universitario. Qui non si tratta poi di dispo-

sizioni che prevedano incarichi per ragioni particolari di studio. Si tratta di direzione temporanea di un ufficio, ciò che è una cosa completamente diversa. La direzione temporanea di un ufficio affidata per legge ad estranei accantona il posto e creerà nell'ambito stesso di quel settore particolare della pubblica amministrazione che si chiama belle arti tutti quei contrasti di interessi che vediamo già affiorare in questo momento.

PRESIDENTE. È un articolo da esaminare.

MARANGONE. È da abolire, non da esaminare!

PITZALIS, *Relatore*. Passo al titolo IV: soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, istituto di patologia del libro e istituto per il catalogo unico e le informazioni bibliografiche.

Anche in questo settore abbiamo una novità particolare: l'organo periferico del Ministero della pubblica istruzione, la Soprintendenza bibliografica, assume una posizione preminente rispetto anche al direttore della biblioteca. Non che ci siano due carriere distinte, perché si può essere soprintendente bibliografico o direttore di biblioteca, con lo stesso grado o qualifica, ma la posizione di soprintendente bibliografico è considerata preminente rispetto alla posizione del direttore di biblioteca pubblica governativa.

In particolare richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 36: « Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche ». Questo centro nazionale viene soppresso ed i servizi assorbiti nell'ambito dell'amministrazione delle biblioteche con provvedimento particolare che riguarda anche l'inquadramento del personale che vi ha prestato servizio. Credo che sia una soluzione, se pure suscettibile di miglioramento, accettabile. Il personale che ha prestato servizio per tanti anni in quel centro deve essere inquadrato secondo la tabella Q nelle varie categorie del personale aggiunto, il quale in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può passare nei ruoli ordinari nelle forme previste dalla legge stessa. Per questo personale la soluzione è una conquista e la nuova regolamentazione del servizio una opportuna soluzione.

Disposizioni particolari ci sono per quanto riguarda il personale direttivo dell'Istituto di patologia del libro, date le caratteristiche specifiche dell'istituto stesso. Si tratta di professori che vengono inquadrati in questa cate-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

goria e mantengono anche nell'articolazione della carriera le condizioni di carriera dei professori.

Ho parlato delle questioni di carattere generale. Le questioni particolari le potremo esaminare articolo per articolo e studiarne i possibili miglioramenti.

Il disegno di legge in discussione giunge opportuno e risana e risolve anche alcune questioni fondamentali che riguardano il funzionamento dei servizi periferici dell'amministrazione scolastica.

Esprimo il mio più vivo compiacimento per questo disegno di legge, che se è suscettibile di miglioramenti, rappresenta però una tappa veramente buona di quella che è l'articolazione dei servizi centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istru-

zione per i bisogni della scuola e dell'attività scolastica.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in discussione è collegato con altre proposte di legge. Nella prossima seduta potremo sentire eventualmente delle brevissime relazioni su queste proposte di legge, e passare subito dopo alla discussione generale e agli articoli.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI